

Codice DB1014

D.D. 23 dicembre 2013, n. 543

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente ubicata in localita' Horres a servizio della medesima Borgata, nel Comune di Bardonecchia (TO) e gestita dal Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures.

Il Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures ha trasmesso alla Provincia di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – domanda di concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata nella particella catastale n. 520 del foglio di mappa n. 9 censito al C.T. del Comune di Bardonecchia (TO) in località Horres e a servizio della medesima Borgata. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima di 0,50 l/s e una portata media di 0,005 l/s.

A seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 17 ottobre 2013, la Provincia di Torino, con nota in data 5 novembre 2013, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente di cui sopra richiedendo, tuttavia, al Consorzio – in qualità di gestore dell'acquedotto – la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Il Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures, con nota in data 22 ottobre 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente ubicata in località *Horres* a servizio della medesima Borgata, nel Comune di Bardonecchia (TO).

La gestione dell'acquedotto Jafferau-Millaures è stata concessa al Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" nel 2005 e poi sempre prorogata fino all'ultima deliberazione n. 478 del 6 dicembre 2012 che ne ha confermato la gestione fino al 31 dicembre 2015.

L'opera di captazione, localizzata ad una quota di circa 1746 metri s.l.m. sul versante occidentale del Monte Jafferau, è costituita da un bottino di presa in cemento armato con vasca di sedimentazione della dimensione di circa 3,50 metri per 2,30 metri, immorsata nella coltre detritica superficiale; la captazione avviene dalla parete posteriore lato monte, attraverso un dreno in pietrame.

La proposta di definizione presentata, elaborata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca medio (classe C) dell'acquifero captato dalla sorgente, individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 5 metri a valle e 15 metri lateralmente, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto, di forma trapezoidale ed un'estensione a monte pari a 400 metri; tale area ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientata parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo; i primi 200 metri di estensione a monte a partire dall'opera di presa costituiscono la zona di rispetto ristretta, la restante parte, la zona di rispetto allargata.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nel documento "Elaborato 4 – Planimetria zona di tutela assoluta e planimetria zona di rispetto – scala 1:2.00 e scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Bardonecchia (TO) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 maggio 2012.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 10 ottobre 2013, ha evidenziato che, prima che le acque prelevate dalla sorgente *Horres* vengano immesse nella rete acquedottistica, dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 21 novembre 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di strada ricadente all'interno dell'area di salvaguardia che conduce all'arrivo della telecabina Jafferau-Frejusia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area medesima;

– si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Bardonecchia (TO) n. 11, in data 23 maggio 2012, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la deliberazione n. 478, in data 6 dicembre 2012, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di proroga fino al 31 dicembre 2015 al Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures della gestione dell'acquedotto Jafferou-Millaures;

vista la domanda – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – con la quale il Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures ha presentato alla Provincia di Torino istanza di concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata in località *Horres* a servizio della medesima Borgata, nel Comune di Bardonecchia (TO);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 10 ottobre 2013 – prot. n. 108605;

vista la nota, in data 5 novembre 2013, con la quale la Provincia di Torino ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente di cui sopra richiedendo, tuttavia, al Consorzio la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota, in data 22 ottobre 2013, del Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

determina

a) L'area di salvaguardia della sorgente ubicata in località *Horres* a servizio della medesima Borgata, nel Comune di Bardonecchia (TO) e gestita dal Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures, è definita come risulta nel documento "Elaborato 4 – Planimetria zona di tutela assoluta e planimetria zona di rispetto – scala 1:2.00 e scala 1:1.500", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del servizio acquedottistico, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Consorzio di Sviluppo Agricolo di Millaures) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di strada ricadente all'interno dell'area di salvaguardia che conduce all'arrivo della telecabina Jafferou-Frejusia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla pulizia del versante al fine di mantenere l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bardonecchia, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone